



CITTÀ DI CALATAFIMI SEGESTA

(Provincia Regionale di Trapani)

ALLEGATO A) ALLA DELIBERAZIONE DI
G.M. N. 83... DEL 29-04-10

CRITERI E PROCEDURE PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI DI OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO PER L'INSTALLAZIONE DI CHIOSCHI E DI STRUTTURE PRECARIE ED ATTREZZATURE ESTERNE AI PUBBLICI ESERCIZI (COMPRESI I CHIOSCHI)

Le presenti disposizioni disciplinano le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni riguardanti l'occupazione del suolo pubblico finalizzate all'installazione di chioschi esclusivamente destinati alla vendita di alimenti e bevande, di souvenirs e articoli di artigianato tipico, nonché per la posa di strutture precarie ed attrezzature esterne ai pubblici esercizi (compresi i chioschi) o indipendenti.

A) Strutture ammesse

Su tutto il territorio cittadino è ammessa l'installazione:

- di chioschi, intesi quale manufatto isolato, di dimensioni contenute, generalmente prefabbricato e strutturalmente durevole, tradizionalmente concepito per la vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande, posati su suolo pubblico, ovvero privato gravato da servitù di uso pubblico, a seguito di concessione a titolo oneroso rilasciata dal Comune;
- di strutture precarie esterne ai pubblici esercizi (compresi i chioschi di cui sopra) denominate gazebo, consistenti in tende supportate da intelaiatura, unicamente con carattere di precarietà, ancorché fissate al suolo e/o alle pareti dei pubblici esercizi stessi, posate su suolo pubblico ovvero privato gravato da servitù di passaggio. Tali strutture devono comunque potere essere rimosse nell'arco di 24 ore per esigenze legate allo svolgimento di manifestazioni o altre necessità evidenziate dal Comune;
- di attrezzature esterne ai pubblici esercizi (compresi i chioschi di cui sopra) comunque destinate all'esercizio dell'attività (arredi, complementi d'arredo e simili).
- di strutture precarie consistenti in strutture in ferro leggero ancorate al suolo e coperte da teli in stoffa o PVC per attrezzature di svago o intrattenimento.

Il presente atto definisce le caratteristiche formali e dimensionali dei chioschi e delle strutture esterne a pubblici esercizi o da essi indipendenti, individua la tipologia delle possibili ubicazioni nell'ambito del territorio del Comune, nonché la procedura per il conseguimento delle specifiche concessioni a titolo oneroso permanente o temporaneo.

Tali strutture (chioschi e strutture precarie esterne), ad esclusione delle attrezzature esterne (arredi, complementi d'arredo e simili), non possono comunque essere installate nei luoghi non individuati espressamente dall'Amministrazione Comunale.

B) Caratteristiche del chiosco

Le caratteristiche formali e dimensionali dei nuovi chioschi devono essere di norma riportabili ai sotto indicati criteri:

- i chioschi devono preferibilmente essere costruiti utilizzando sostanze di origine naturale, in particolare legno, ferro e vetro;

- la forma del chiosco deve essere di norma riportabile ad una figura geometrica regolare ad esempio, quadrato, rettangolo, cerchio, esagono e ottagono;
- i camini devono essere inseriti armonicamente nella copertura;
- gli impianti tecnologici, le insegne pubblicitarie e le tende esterne devono essere previste già in fase di progetto e devono essere organicamente inserite nella struttura del chiosco ed eseguiti a norma di legge;
- i chioschi dovranno rispettare integralmente le disposizioni igienico-sanitarie vigenti. Nei chioschi esercenti la somministrazione di alimenti e bevande devono essere previsti i servizi igienici per gli utenti, sia nel caso in cui vi sia somministrazione interna sia nel caso in cui sia autorizzato l'utilizzo di pertinenze esterne per l'esercizio dell'attività;
- nei chioschi le tende da sole preferibilmente di colore dominante beige o sabbia retrattili dovranno avere una sporgenza massima di mt. 0,60 ed avere un'altezza minima sotto banda dal suolo di mt. 2,20. Eventuali scritte pubblicitarie devono avere le seguenti dimensioni massime: cm. 140 di lunghezza e cm. 20 di altezza.

Durante i periodi di chiusura dell'attività, le tende solari dovranno essere chiuse.

Possono essere ammesse scritte pubblicitarie esclusivamente se autorizzate dal Settore T.A. e Finanziario e comunque nel rispetto del vigente Codice della Strada.

È tassativamente vietata ogni forma di pubblicità non attinente l'esercizio commerciale, a pena di decadenza della concessione.

Il Comune si riserva di richiedere caratteristiche formali e dimensionali alternative, in relazione sia all'ambito di particolare valore ambientale, dove può essere posizionato il chiosco, che per motivi igienico sanitari e di accessibilità da parte dei cittadini diversamente abili.

C) Tipologie dei chioschi e dei siti

Nel contesto territoriale cittadino i chioschi possono svolgere solamente attività di vendita e/o di somministrazione di alimenti e bevande, di vendita di souvenir e devono prioritariamente essere collocati come segue:

- nelle zone già individuate dall'Amministrazione Comunale con deliberazione di C.C. n. 28 del 08/04/2009.

Eventuali deroghe dovranno di volta in volta essere valutate dagli uffici competenti.

D) Criteri di collocazione

L'installazione del chiosco è ammissibile quando sia rispettosa delle norme del Codice della Strada e la sua presenza sul suolo pubblico non costituisca ostacolo diretto o indiretto al movimento pedonale e veicolare.

Il chiosco, da realizzare secondo le tipologie di cui al punto precedente deve possedere caratteristiche dimensionali compatibili con quanto indicato nelle norme precedenti, adeguandosi alle dimensioni dello spazio disponibile per l'inserimento.

Il chiosco di vendita e somministrazione di alimenti e bevande non è ammissibile in aree - o a ridosso delle medesime - destinate, anche se solo stagionalmente, a dehors ed in prossimità di spazi già assegnati all'esercizio del commercio dello stesso genere. Il ripristino delle superfici di suolo pubblico manomesse e tutte le modifiche di marciapiedi conseguenti al collocamento dei manufatti in questione saranno eseguiti dal Comune ed addebitati al concessionario.

E) Caratteristiche delle strutture precarie esterne ai pubblici esercizi (compresi i chioschi)

Le misure massime dei gazebo e pergolati non possono superare il doppio della superficie commerciale dell'esercizio e comunque non oltre i mq. 30.

La struttura infissa o appoggiata al terreno deve in ogni caso garantire l'agevole transito dei pedoni per almeno m. 1 di larghezza.

Gli eventuali sporti di copertura, comunque di sporgenza inferiore ai cm. 50, devono rispettare l'altezza minima di m. 2,20 dal piano di calpestio dei marciapiedi.

La struttura deve consentire la visibilità su tutti i lati e non può essere schermata con tende ed altro, eccettuate piccole strutture di protezione opache sino a cm. 70 da terra ed eventuale superiore struttura, in vetro o graticcio, sino ad una massimo di m. 1,50 da terra.

Al fine di consentire il passaggio dei pedoni, l'altezza minima della struttura deve essere non inferiore a m. 2,50.

Possono altresì essere autorizzate pedane ove strettamente necessario per pareggiare il livello del suolo, con prescrizioni in ordine al mantenimento dello stato del suolo.

Le strutture devono essere consone ai luoghi ed improntate a sobrietà.

Le strutture installate dovranno rispettare fedelmente i disegni di progetto esaminati dalla conferenza di servizi.

F) Procedura per il rilascio della concessione

Le domande di occupazione di suolo pubblico mediante chiosco e/o strutture precarie ed attrezzature esterne ai pubblici esercizi (compresi i chioschi) devono essere presentate al Settore Affari Generali- Servizio Commercio, corredate della seguente documentazione:

per i chioschi, il richiedente deve presentare:

- domanda per l'ottenimento dell'occupazione del suolo pubblico;
- domanda per il rilascio del permesso di costruire, ove necessario;
- domanda per il rilascio dell'autorizzazione commerciale, a meno che ne sia già provvisto. Il tutto correlato dei documenti richiesti dalle vigenti disposizioni.

per le strutture precarie ed attrezzature esterne ai pubblici esercizi (compresi i chioschi), il richiedente deve presentare, in quattro copie redatte da tecnico abilitato, la seguente documentazione:

- planimetrie in scala 1:500 , 1:200, 1:50 rispettivamente per inquadramento urbanistico;
- planimetria generale e pianta sezioni prospetti a colori;

La documentazione presentata per le occupazioni mediante chioschi deve essere trasmessa dal Settore Affari Generali rispettivamente ai Settori:

- Territorio e Ambiente;
- Polizia Urbana;

La documentazione presentata per l'occupazione mediante strutture precarie ed attrezzature esterne deve essere trasmessa, al Settore Affari Generali - Servizio Commercio.

I sopraindicati Settori esprimono parere in relazione all'accoglimento delle domande presentate, precisando, ciascun Settore per gli aspetti di propria competenza, le eventuali prescrizioni da osservare per l'installazione delle strutture.

I suddetti pareri se non espressi entro 15 giorni dal ricevimento della pratica saranno espressi nella conferenza di servizio indetta dal responsabile del Settore Affari Generali.

Per i chioschi la procedura per il rilascio, la modifica, il diniego e/o la revoca delle concessioni di occupazione di suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico deve concludersi entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza o dall'avvio d'ufficio, nel caso di necessità di adeguamento rilevata dagli uffici comunali.

Per le strutture ed attrezzature esterne a pubblici esercizi (compresi i chioschi) la procedura per il rilascio, la modifica, il diniego e/o la revoca delle concessioni di occupazione di suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico deve concludersi entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza.

Tutti i provvedimenti connessi e dipendenti con la concessione di suolo pubblico devono essere motivati. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Ente.

La concessione per l'occupazione di suolo pubblico mediante chioschi, strutture precarie ed attrezzature esterne ai pubblici esercizi può essere rilasciata solo a tempo determinato e per un

periodo non superiore ai 10 anni, salvo rinnovo e salvo diverse disposizioni di legge, art. 1 comma 2, L.R. n. 18/95 e s.m.i.

La concessione può essere revocata o sospesa secondo le modalità previste nell'atto stesso.

Nei procedimenti ad istanza di parte, l'Amministrazione prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.

Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento, i richiedenti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, così interrompendo i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione di eventuali osservazioni.

Le domande di rilascio dell'Autorizzazione sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione, che è quello della data di spedizione della raccomandata con la quale viene inviata la domanda. Non è ammessa la presentazione a mano della domanda. Per l'esame delle domande aventi la stessa data di presentazione, si terrà conto, nel definire l'ordine di priorità, del carico familiare, e in caso di parità, della maggiore età del richiedente. (Art. 5 L.R. 18/95).

G) Rilascio della concessione per l'occupazione mediante chioschi

La concessione per l'installazione dei chioschi, anche se rilasciata secondo le norme del presente atto, non costituisce titolo per l'ottenimento dell'autorizzazione commerciale.

La realizzazione del manufatto è vincolata all'ottenimento del permesso a costruire. In caso di non ottenimento della concessione di occupazione di suolo pubblico, il permesso di costruire decade a tutti gli effetti.

H) Contenuti dell'atto di concessione e prescrizioni

Le concessioni devono indicare il periodo di durata non superiore a 10 anni salvo rinnovo o diverse disposizioni di legge, e le prescrizioni che vengono stabilite.

Competente al rilascio delle concessioni per i chioschi e per le altre strutture il Settore Affari Generali - Servizio commercio, giusta determina sindacale n.39/10.

Nel caso di strutture precarie ed attrezzature esterne ai pubblici esercizi (comprehensive dei chioschi), tra le prescrizioni viene altresì specificato il periodo massimo di inutilizzo, fermo restando l'obbligo del pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico secondo il regolamento TOSAP di cui alle delibere del C.C. n.17 del 28/02/1996 e n. 73 del 29/09/2004.

Nell'atto di concessione dovrà essere precisato che le parti convengono:

- che la concessione di suolo pubblico, salvo diverse disposizioni di legge, si intende revocata qualora muti a qualunque titolo il titolare della concessione stessa ed altresì quando le prescrizioni dell'atto concessorio non vengono rispettate o comunque lo stato dei luoghi o dei beni oggetto di concessione viene modificato;
- che il Comune può consentire la voltura della concessione;
- che in ogni caso di scadenza della concessione, revoca o decadenza della stessa, il Comune, trascorsi dieci giorni dalla diffida ad adempiere comunicata al concessionario, può d'ufficio dar corso agli atti conseguenti di rimozione dei manufatti o di ripristino dello stato dei luoghi, con successiva rivalsa sul concessionario stesso per quanto attiene alle spese sostenute.

I) Disciplina dei chioschi esistenti – Adeguamento delle strutture già installate

I chioschi e le strutture già esistenti, ma non conformi ai sopra esposti criteri ed alle vigenti disposizioni regolamentari, dovranno essere adeguati agli stessi secondo tempi e modalità successivamente individuati e descritti.

Per adeguamento dei chioschi si intende:

- adeguamento per esigenze della viabilità;
- adeguamento igienico – sanitario;

I titolari di concessione di occupazione di suolo pubblico per chioschi e strutture ed attrezzature esterne ai pubblici esercizi (compresi i chioschi) verranno raggiunti da apposito provvedimento di

adeguamento sottoscritto dal Responsabile del Settore Affari Generali, previo accertamento della non conformità delle stesse ai criteri ed alle vigenti disposizioni regolamentari da parte della Conferenza di servizi di cui alla precedente lettera F), qualora tali strutture non siano conformi alle vigenti disposizioni in tema di viabilità, di norme igienico sanitarie e/o a criteri di decoro, estetici e funzionali.

Nel provvedimento, cui dovrà essere allegata copia dell'accertamento su indicato, dovranno essere precisati i criteri cui uniformarsi ed il termine per fissato l'adeguamento.

Nel caso di mancata osservanza del provvedimento di rimozione o adeguamento entro i termini previsti, si darà applicazione ai disposti relativi alla rimozione coatta previsti dal vigente Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

L) Norma transitoria

Per quanto riguarda gli interventi ex novo si dispone quanto segue:

- periodicamente con deliberazione di giunta comunale si individueranno le aree pubbliche che dovranno costituire oggetto di spostamento dei chioschi già esistenti, ma posti in posizioni pericolose;

- periodicamente con deliberazione di giunta comunale dovranno essere individuate le aree pubbliche compatibili all'installazione di nuovi chioschi e la tipologia di attività commerciale praticabile in ciascun chiosco.

Per quanto riguarda l'occupazione di suolo pubblico mediante la collocazione di chioschi, si dispone che le situazioni esistenti costituenti problemi di compromissione ambientale e/o intralcio alla circolazione, dovranno, previa istruttoria anche in contraddittorio con gli interessati, essere sanate, mediante l'assegnazione prioritaria al concessionario di nuove aree, così come individuate dalle presenti disposizioni.

Per quanto riguarda l'occupazione di suolo pubblico mediante la collocazione di strutture precarie ed attrezzature esterne, si dispone che le occupazioni insistenti all'interno del perimetro Urbano siano sottoposte a verifica, al fine di accertarne la conformità con i presenti indirizzi.